

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA

ART. 1

Il Consiglio dell'Ordine delibera l'erogazione dei contributi di assistenza sui fondi propri all'uopo stanziati in bilancio secondo le norme di cui al presente regolamento.

ART. 2

I contributi sono destinati ad avvocati, praticanti avvocati, familiari di avvocati e praticanti avvocati defunti dipendenti o ex dipendenti del Consiglio dell'Ordine.

Gli avvocati ed i praticanti avvocati hanno diritto ad ottenere il contributo, concorrendo ogni altro requisito, se ed in quanto non iscritti alla Cassa Previdenza Avvocati ovvero, seppur iscritti, non abbiano diritto ai contributi a carico della Cassa.

ART. 3

Il contributo è erogato in favore di coloro che abbiano la qualità di cui all'art. 2 e si trovino in condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia, infortunio, propri e/o dei familiari conviventi.

Il contributo non potrà essere concesso nel caso in cui le evenienze straordinarie, pur determinando una redistribuzione delle risorse disponibili, non riducano il tenore di vita al di sotto della soglia di dignitosa sopravvivenza.

Si trova al di sotto della soglia di dignitosa sopravvivenza il soggetto che abbia un reddito netto inferiore ad Euro 18.000,00 annui, commisurato sulla media delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e non posseda beni immobili oltre la

casa di abitazione. Per ogni familiare convivente detto importo viene aumentato di Euro 2.000,00 e, ai fini della determinazione della soglia di bisogno, si tiene conto della somma del reddito netto percepito da ciascun familiare. L'importo del reddito da considerare ai fini dell'erogazione del contributo verrà determinato di anno in anno con delibera del Consiglio dell'Ordine che deve essere adottata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Pur in presenza di un reddito medio annuo inferiore a quello indicato nei precedenti commi il Consiglio potrà rigettare la richiesta di contributo in presenza di elementi indiziari che facciano presumere l'assenza della dedotte difficoltà economiche.

ART. 4

Il contributo potrà essere erogato, di regola, a richiesta dell'interessato, il quale dovrà depositare apposita domanda, debitamente motivata e corredata di tutti i documenti necessari alla verifica della richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, in ogni caso, se sia iscritto alla Cassa Previdenza, se abbia diritto al contributo a carico della Cassa e se sia titolare di polizze assicurative che diano diritto ad indennizzo e/o se abbia percepito altri contributi e la loro entità.

In ogni caso alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazioni fiscali attestanti il reddito percepito negli ultimi tre anni dal richiedente e dai familiari con esso conviventi;
- b) stato di famiglia;
- c) eventuali polizze assicurative che coprano il rischio derivante dalla malattia o infortunio.

In casi di eccezionale necessità e/o urgenza il contributo potrà essere erogato anche su segnalazione di iscritti e/o componenti del Consiglio dell'Ordine,

prescindendo dalla allegazione della documentazione di cui al precedente comma. In tale ultimo caso, tuttavia, si potrà procedere alla erogazione, sussistendo tutti i requisiti, a condizione che la segnalazione sia corredata dalla dichiarazione di uno o più componenti del Consiglio che attestino la veridicità, per conoscenza diretta e personale, della condizioni economiche del destinatario del contributo.

Responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere ed i componenti dell'Ufficio di Tesoreria, all'uopo delegati dal Consigliere Tesoriere. Compiuta l'istruttoria della pratica, il Consigliere Tesoriere esprimerà in Consiglio la proposta di concessione o diniego.

Stante la delicatezza della materia il procedimento è segreto.

Art. 5

Le pratiche di assistenza saranno trattate in Consiglio con cadenza bimestrale, fatti salvi casi di assoluta necessità ed urgenza opportunamente documentati.

Il Consiglio, al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, non potrà deliberare, alle dette scadenze bimestrali, contributi superiori ai 2/12 dell'intero fondo disponibile. Nel caso in cui nel bimestre precedente non fosse stata impiegata, per intero, la quota erogabile il residuo potrà essere impiegato, in aggiunta, nel bimestre successivo.

Nel concorso di più domande di contributo, alle quali non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, gli ultrasessantenni, coloro che vivano soli e non abbiano stretti congiunti obbligati agli alimenti.

Per ogni avente diritto non possono essere erogate, fatti salvi casi eccezionali, somme superiori ad euro 5.000,00 annui e, comunque, ad euro 2.500,00 per delibera.

ART.6

Il contributo in favore di un componente del Consiglio dell'Ordine in carica è concesso previo parere motivato di tre Avvocati nominati di volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine da scegliersi, preferibilmente, tra ex componenti del Consiglio di età non inferiore a sessantacinque anni.

ART. 7

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per ogni richiesta di assistenza verrà formato un fascicolo, al quale verrà attribuito un numero progressivo con l'indicazione della materia (ASSISTENZA) e dell'anno.

Verrà redatta, inoltre, una scheda individuale contenente i dati del richiedente e le notizie sui contributi richiesti (numero del fascicolo, data, importo, causale, data del provvedimento, importo concesso, diniego e motivazione). Tali schede, che dovranno essere aggiornate ad ogni richiesta di contributo, verranno annotate in un registro alfabetico.

Per ogni seduta del Consiglio in cui vengano trattate le domande di assistenza verrà redatta una scheda, contenente i dati essenziali di tutte le richieste pervenute e che sarà completata con i dati della corrispondente delibera.

Le schede di seduta saranno raccolte progressivamente e la raccolta costituirà il registro cronologico dei provvedimenti di assistenza.

ART. 8

E' compito del Consigliere Tesoriere pubblicizzare, in forma idonea, il presente regolamento.

In ogni caso dovrà essere pubblicizzato, subito dopo l'approvazione del bilancio preventivo, l'entità del Fondo di Assistenza ed i contributi via via erogati omettendo, rigorosamente, ogni elemento che possa consentire d'individuare il

destinatario del contributo.

ART.9

Il presente regolamento potrà essere modificato e/o derogato con deliberazione che venga adottata con un numero di voti non inferiore a due terzi dei componenti del Consiglio.

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine in data